

CAMERA DEI DEPUTATI N.° 1814

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TRIPODI e CASALINUOVO**

Presentata l'11 dicembre 1959

Provvedimenti per le zone della Calabria colpite dalle intemperie dell'autunno 1959

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 13 novembre ai primi giorni di dicembre dell'anno in corso continue perturbazioni atmosferiche si sono nuovamente abbattute sulla Calabria. Non c'è da sorprendersi se esse hanno recato molti e gravi danni alle opere pubbliche, all'edilizia privata, alle coltivazioni agricole, e adesso persino alle industrie, ove si pensi che, nonostante i miliardi spesi dopo gli iniziali nubifragi del 1951, poco o nulla è stato operato per rimuovere le vere e originarie cause che trasformano le piogge in alluvione, e che lasciano le acque libere di straripare dagli alvei torrentizi inondando gli abitati e i campi, trascinando la terra verso il mare, e sconvolgendo le già grame possibilità produttive della regione.

Il razionale rimboschimento delle pendici, l'arresto su di esse dei materiali che le acque trasportano al piano, il rassodamento dei terreni malfermi per impedire frane e smottamenti, la sistemazione organica degli impetuosi torrenti che spaccano la montagna calabrese, l'integrazione di tutto questo con opportune e tempestive opere idraulico-agrarie, e sempre partendo dalle cime per scendere gradualmente a valle, sono esigenze ben lontane dalla soluzione. Il problema montano calabrese, sia sotto il profilo idraulico che forestale, esige l'imbrigliamento e la canalizzazione di ben 150 torrenti, lo scavo di serbatoi di ritegno, la costruzione di ciglioni collinari

e di colmate montane lungo i profondi dirupi della Sila e dell'Aspromonte, il rimboschimento dei crinali appenninici, e una trasformazione a coltura agraria tecnicamente coordinata con le opportune opere di drenaggio.

Non aver fatto tutto questo, e non avere fra l'altro speso in Calabria l'intero gettito dell'addizionale solo per la Calabria autorizzata dall'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sta al fondo del tragico ripetersi dei disastri alluvionali dell'estremo sud.

E allora non resta, in attesa di un piano razionale che sistemi definitivamente e decisamente il dissesto geologico calabrese, che chiedere allo Stato nuove provvidenze per quelle generose popolazioni, non potendo esse trarre dalle loro depresse economie sufficienti mezzi per affrontare ancora una volta lo sforzo ricostruttivo.

La proposta di legge che presentiamo investe la competenza di più Ministeri, e perciò chiede l'impegno dell'intero Governo per sovvenire alle istanze che i recenti nubifragi protrattisi dall'alluvione di Acquaro del 13 novembre alle trombe marine del litorale locrese del 2 dicembre hanno risollevato e riproposto in Calabria.

Con l'articolo 1, oltre ai più urgenti interventi di pronto soccorso, è sollecitato il ripristino a totale carico dello Stato delle opere pubbliche e di quelle di pubblica utilità, nonché la concessione di un contributo del 70

per cento agli Enti locali per riattare gli Istituti assistenziali di loro competenza; il trasferimento o il consolidamento degli abitati danneggiati, con particolare riguardo a quelli che le precedenti esperienze alluvionali evidenziano come maggiormente esposti alla devastazione delle acque; la costruzione di edifici popolari; e, infine, la concessione di contributi in ragione dell'85 per cento dei danni sui fabbricati privati.

L'articolo 2 contempla provvidenze per le piccole e medie imprese industriali e commerciali, e per gli artigiani, riservandosi ad altre norme ogni intervento per le grandi industrie lese dai nubifragi. L'articolo 3 concede alla pesca le provvidenze medesime.

L'articolo 4 estende il contributo dell'85 per cento agli agricoltori che abbiano sofferto la perdita dell'annata agraria, e a quelli che intendono impiegarlo per il ripristino della produttività e per la difesa del fondo danneggiato.

L'articolo 5 postula esenzioni dai contributi unificati e dai gravami erariali, comunali

e provinciali per tutte le popolazioni colpite, con integrazione statale dei bilanci degli Enti locali in *deficit*.

L'articolo 6 prevede particolari facilitazioni creditizie ai sinistrati.

L'articolo 7 demanda al Governo le modalità procedurali per l'esecuzione della presente proposta, mentre l'articolo 8 dichiara di pubblica utilità, urgenti e indifferibili i lavori da eseguirsi in base ad essa.

L'articolo 9, infine, provvede alla copertura della spesa conseguente alla proposta medesima, soprattutto in base all'utilizzo integrale a favore della Calabria delle entrate tributarie previste dalla legge speciale n. 1177.

Onorevoli Colleghi! Confidiamo che l'antico spirito di solidarietà per le popolazioni colpite da disastri che commuovono l'opinione pubblica italiana vi induca ad approvare con sollecitudine la presente proposta di legge, nell'auspicio che un più massiccio intervento dello Stato possa successivamente risolvere dalle radici l'annoso ed angoscioso problema della montagna calabrese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è autorizzato a provvedere in relazione ai danni verificatisi in Calabria durante le intemperie del novembre e della prima decade di dicembre 1959:

a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, richiamati dall'articolo 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1953, n. 938, con equo aumento, da rapportarsi all'attuale costo della vita, dei contributi da corrispondersi in base a tali disposizioni;

b) all'urgente ripristino delle opere pubbliche e di quelle di pubblica utilità, con particolare riguardo alla viabilità maggiore e minore, nonché alla concessione di contributi alle provincie, ai comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi, adibiti all'assistenza e alla beneficenza, in ragione del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione e la riparazione;

c) alla ricostruzione o al riattamento delle opere idrauliche, acquedotti, fognature, complessi igienici;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) al trasferimento dei centri abitati che non siano più idonei alla convivenza civile ovvero non offrano ulteriore garanzia di sicurezza, sia in rapporto ai danni già subiti, sia al pericolo evidenziato durante le precedenti alluvioni e derivante dalla loro ubicazione in prossimità di torrenti o di zone particolarmente franose;

e) al consolidamento di quegli abitati che ne risultino bisognevoli;

f) alla costruzione di adeguato numero di edifici popolari per i senza tetto e per le famiglie sinistrate;

g) alla concessione di contributi, in ragione dell'85 per cento, sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani o rurali di proprietà privata e di qualsiasi natura e destinazione.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato ad estendere alle piccole e medie imprese, industriali e commerciali, sia individuali che sociali, nonché agli artigiani, che abbiano riportato danni per le cause addotte, le provvidenze di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 234, che reca disposizioni integrative e modificative della legge 13 febbraio 1952, n. 50, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubblica calamità.

ART. 3.

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono anche applicabili in favore dei pescatori danneggiati.

ART. 4.

I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 sono altresì estesi a rivalsa del danno arrecato ai prodotti della terra.

Essi sono pure corrisposti per il reimpianto delle piantagioni di qualsiasi tipo, per la messa a coltura dei terreni colpiti, e per le connesse opere di difesa e di sistemazione terriera di qualsiasi tipo, non escluse quelle di recinzione, di arginatura e di sostegno.

ART. 5.

Il Governo è autorizzato a disporre esenzioni fiscali per l'integrale sgravio quinquennale dall'onere dei contributi unificati e dai tributi erariali, provinciali e comunali sui terreni e fabbricati a favore delle popolazioni

dei comuni colpiti, e a provvedere ad integrare per altrettanti anni con contributi da parte dello Stato la conseguente riduzione delle entrate dei bilanci comunali e provinciali, qualora essi non riescano a conseguire il pareggio nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 6.

Senza pregiudizio dei diritti riconosciuti dagli articoli precedenti, il Ministro del tesoro è autorizzato a promuovere e ad adottare particolari forme creditizie intese ad agevolare il compimento delle opere, con facilitazioni per i termini di scadenza e per il pagamento degli interessi passivi.

ART. 7.

Il Governo provvederà altresì ad emanare le necessarie disposizioni di attuazione, con particolare riferimento alla competenza dei vari organi, ai termini di presentazione della domanda, ed alla documentazione.

ART. 8.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Essi vanno esenti dalle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 9.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge il Governo provvederà mercè iscrizione di esso nello stato di previsione della spesa dei competenti Ministeri, e particolarmente tra gli stanziamenti assegnati alla Cassa del Mezzogiorno, in quanto preposta all'attuazione delle opere previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, devolvendosi a tal fine tutte le entrate derivanti dall'addizionale del 5 per cento imposta con l'articolo 18 della legge stessa, e ciò a far data dall'esercizio finanziario 1960-61, e quindi praticando le corrispondenti variazioni di bilancio.

Le medesime entrate dell'addizionale suddetta, per quanto concerne l'esercizio finanziario in corso, garantiranno gli interventi di pronto soccorso.